

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 19136

26 SET. 2016
/110.2016.11. del / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: PEC invio telematico ricadente nel giorno di sabato.

Assessorato Regionale dell'Energia
e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento dell'Energia
Palermo
(Rif. Prot. 33247 del 20.09.2016)

1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato rappresenta che con DDG n.414 del 4 ottobre 2013 era stato approvato *“un programma di ripartizione delle risorse ai Comuni della Sicilia al fine di promuovere la sostenibilità energetico-ambientale attraverso il Patto dei Sindaci”* e che con lo stesso decreto era stata disciplinata la modalità di presentazione delle istanze, con trasmissione esclusivamente a mezzo PEC.

Viene rappresentato, altresì, che con successivo decreto dirigenziale l'originario termine del 30 settembre 2014 è stato prorogato al 31 gennaio 2014 (sabato) e che su 232 istanze pervenute:

- 108 sono state trasmesse il 2 febbraio, primo giorno lavorativo utile dopo il 31 gennaio;
- 107 sono state ritenute trasmesse entro il termine del 31 gennaio, sebbene per una *“buona parte”* di esse, in realtà, sia stato effettuato il tentativo di trasmissione, non andato in porto per problemi tecnici di codesto Assessorato;
- le rimanenti istanze sono pervenute oltre il 2 febbraio o sono pervenute in difformità alle modalità prescritte.

Per quanto sopra, codesto Dipartimento, *“al fine di evitare eventuali contenziosi, chiede parere in merito alla possibilità di estendere l'accettazione delle istanze anche ai 108 Enti che hanno provveduto a trasmetterle entro lunedì 2.2.2015 nella considerazione che il termine del 31 gennaio 2015 ricadeva in giorno di sabato in cui gli uffici comunali restano chiusi”*.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Il principio fissato dall'art. 2693, terzo comma cc, secondo il quale se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, configura un principio generale¹ ed, in quanto tale, applicabile anche per i termini fissati dall'amministrazione per gli adempimenti da compiersi da parte dei soggetti interessati da un procedimento amministrativo.

La giornata del sabato, pur non essendo festiva, è stata trattata alla stessa stregua del giorno festivo da una serie di norme ed in particolare:

- dall'art.155 cpc, che recita: *"(...) Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa"* ;

- dall'art. 52 del codice processo amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104), che a sua volta recita: *"(...) 3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. (...) 5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato"*

- e dall'art. 7, comma 1, lett. h) del DL 70/201 convertito dalla legge 106/2011, norma che introduce il principio sopra riportato nell'ambito degli adempimenti, anche telematici, previsti da norme riguardanti l'amministrazione economico-finanziaria.

La circostanza che vi siano norme che abbiano specificamente previsto il differimento del termine, nel caso in cui esso cada di sabato, potrebbe far propendere per la tesi secondo la quale se non espressamente previsto da una norma, il termine che scade in tale giornata non è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Tuttavia, la molteplicità di norme in tal senso ed il fatto che in molti casi l'amministrazione pubblica (INAIL)² sia intervenuta anche attraverso atti amministrativi a regolamentare l'ipotesi della scadenza di sabato del termine di adempimenti amministrativi, può, *a contrario*, avallare la tesi secondo la quale il predetto principio del differimento della scadenza possa estendersi anche alla scadenza nel giorno del sabato.

Ciò posto, ed anche nella considerazione che il termine di scadenza è stato fissato da un provvedimento amministrativo, appare possibile ritenere applicabile, anche in via amministrativa, nella fattispecie sottoposta all'esame, il differimento della scadenza al primo giorno utile lavorativo, essendo, la stessa, caduta nel giorno di sabato; giorno che, sebbene non possa essere considerato festivo, è, come evidenziato dalla richiesta di parere in esame, in molti casi non lavorativo.

L'applicazione di tale principio risponde, infatti, ad un duplice ordine di ragioni:

- in primo luogo, pur trattandosi di un adempimento telematico, l'amministrazione regionale, in caso di malfunzionamento del sistema, ipotesi che peraltro sembra essersi verificata, non era nelle condizioni di intervenire poiché anche per la stessa il sabato è

1 Cons. Stato Sez VI, 07.09.2012, n. 4752

2 Circolare 2 marzo 2015 *Sanzioni amministrative formali - Scadenza nella giornata di sabato del termine degli adempimenti amministrativi di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del d.p.r. 1124/1965.*



giorno non lavorativo;

- in secondo luogo tutela l'interesse a non onerare il cittadino o, nel caso in questione, un'altra pubblica amministrazione, con adempimenti in giorni non lavorativi.


Il differimento del termine, infine, risponde ad un principio di ragionevolezza, se si tien conto che, nel raffronto tra gli interessi coinvolti, risulta meno oneroso per il pubblico erario differire il termine, piuttosto che l'apertura di un ufficio pubblico in un giorno non lavorativo.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Dirigente Avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

